

R.G. N. 2245/2010
Sent. N. 1333/2011

Riscossi € 7,08 in marche
sull'originale dell'atto
Palermo, 21/12/2011
Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Palermo della 6ª Sez. Civ., Dr. Domenico Napoli, ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2245/10 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi promossa

DA

[redacted] nato ad [redacted] il [redacted] C.F.
[redacted] elettivamente dom.to in Palermo, nella [redacted]
[redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted] che
lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. [redacted]
[redacted] per procura a margine dell'atto di citazione del 22/12/2009.

ATTORE

CONTRO

Findomestic Banca S.p.A., già Findomestic S.p.A., con sede in [redacted]
[redacted] C.F. e P.I. [redacted] in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente dom.ta in [redacted] nella [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la
rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 07/07/2005 a rogito
Notar [redacted] in [redacted] rep. [redacted] fasc. [redacted]

CONVENUTA

Oggetto: Condannatorio -

Conclusioni delle parti

Per l'attore: Voglia il Sig. Giudice di Pace

[Handwritten signature]

Nel merito, dichiarare la responsabilità della Findomestic S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, concretizzatasi:

A) nell'applicazione, in violazione dell'art. 1283 cod. civ., del calcolo anatocistico degli interessi passivi maturati;

B) nell'addebito di voci non previste, mai documentate dall'odierna convenuta, e sulle quali sono stati ricapitalizzati gli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.;

C) per l'effetto condannare la Findomestic al pagamento in favore del Dott.

_____ dei seguenti importi:

1) spese assicurazione pari a Euro 82,05;

2) spese tenuta conto pari a Euro 44,78;

3) spese bollo e E/C pari a Euro 102,19;

4) spese per CPP Tutelacarte Euro 51,12;

5) della somma di Euro 1.127,65 per differenza tra l'importo interessi passivi riscossi dalla Findomestic comprensivo della voce "regolarizzazione interessi" pari a Euro 1.498,58 e l'importo calcolato sulla sola sorte capitale, nella sola misura del tasso legale vigente nel corso del rapporto finanziario, pari a Euro 331,33;

6) degli interessi legali da calcolarsi dalle date delle singole voci poste in pagamento dalla finanziaria sino al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione – ex art. 93 c.p.c. – in favore dei procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi.

Salvis aliis juribus late.

Per la convenuta Findomestic: Voglia il Sig. Giudice

167-5

ALFAMO

Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, affermazione e difesa.

1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare prescritto il diritto fatto valere da [redacted] con l'atto di citazione ovvero, in subordine, ritenere e dichiarare l'attore decaduto dall'azione.

2) Subordinatamente e nel merito, senza recesso alcuno dalla superiore eccezione dal carattere principale ed assorbente, rigettare tutte le domande formulate da [redacted] per quanto esposto in narrativa.

3) Conseguentemente, condannare l'attore al pagamento delle spese processuali.

Salvo ogni altro diritto, credito, azione e ragione nella più ampia e generale forma.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 22/12/2009, notificato il 28/12/2009 e depositato in Cancelleria in data 16/02/2010, il Sig. [redacted] come sopra rappresentato e difeso, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Palermo la Findomestic S.p.A. per ivi sentirla condannare alla ripetizione di somme indebitamente calcolate e incamerate dalla società finanziaria nell'esecuzione di un fido concesso attraverso lo strumento finanziario della "Carta Aura".

Nel sul atto introduttivo l'attore premetteva che nell'estate del 1996 era stato contattato telefonicamente da una operatrice della Findomestic, la quale gli aveva proposto lo strumento finanziario della "Carta Aura" consistente nell'apertura di un fido sino ad un massimo di £ 3.000.000 (Euro 1.549,37), successivamente elevato a £. 6.000.000 (Euro 3.098,14) a decorrere dal

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. P." or similar.

dicembre 2001, da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi e per ottenere dei prestiti, con rimborso attraverso rate mensili e a condizioni vantaggiose.

Evidenziava che aveva accettato l'offerta formulata telefonicamente senza che gli venisse chiesto di formalizzare il rapporto per iscritto e che la "Carta Aura" gli era stata consegnata a mezzo posta dalla Findomestic; rappresentava, ancora, che non aveva mai utilizzato detta Carta e che l'aveva restituita alla società finanziaria nel luglio 2002, mentre aveva utilizzato il fido per ricevere 7 prestiti in epoche diverse per un finanziamento complessivo di Euro 6.098,74 e che il rapporto di apertura di credito era iniziato nel settembre 1992 e si era definitamene concluso nell'aprile 2004.

L'attore esponeva, altresì, che le rate poste in pagamento dalla società finanziaria con cadenza mensile erano comprensive degli interessi ad un tasso mai concordato fra le parti ma frequentemente variato unilateralmente dalla società finanziaria, che alcune voci di costo (quali: "spese tenuta conto", "premio assicurativo", "CPP Tutelalecarte") erano state immotivatamente poste a debito mensilmente dopo alcuni anni dalla data di inizio del rapporto e che le stesse, unitamente a quelle poste a debito mensilmente sin dall'inizio del rapporto e qualificate dalla società con il nome "Spese bollo E/C" avevano costituito l'importo base sul quale erano stati calcolati con cadenza mensile gli interessi passivi.

L'attore, inoltre, rappresentava che con nota del 31/01/2008 aveva chiesto alla società finanziaria di fargli conoscere tutti i dati inerenti lo svolgimento del rapporto creditizio (importi e date di ogni finanziamento, tassi di interesse praticati dalla data di inizio del rapporto a quella di estinzione, distinzione, per le rate mensili pagate, degli importi addebitati per sorte

Mepol

UFFICIO

24/09/1992, al 23,76% nel corso della gestione del secondo finanziamento con decorrenza dal 23/07/1996 e ulteriormente al 17,40% per il terzo finanziamento con decorrenza dall'01/02/2002, dati, questi, desunti dal C.T.U. dalla documentazione acquisita agli atti di causa.

Rimane, quindi, da accertare se sia fondata la prima doglianza attorea consistente in una asserita pratica dell'anatocismo da parte della Findomestic in violazione del principio fissato dall'art. 1283 del Cod. Civ..

Sul punto non è accoglibile l'obiezione sollevata dalla Findomestic, secondo la quale nel caso in esame non si può parlare di anatocismo in quanto non si verte in una ipotesi di contratto di c/c. bancario, e ciò per la considerazione che nella previsione di cui all'art. 1283 c.c. rientrano tutte le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro sulla quale devono essere corrisposti interessi e quindi anche i finanziamenti e/o prestiti che siano concessi con la previsione del rimborso rateale (quale è appunto l'oggetto della presente lite), come è dato rilevare da una deliberazione del 09/02/2000 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio - C.I.R.C. - che all'art. 3 fissa l'equiparazione fra conto corrente e finanziamento con piano di rimborso rateale, ribadendo il principio che anche per quest'ultimo non è consentita la capitalizzazione periodica degli interessi (principio riconosciuto dalla Corte di Cassazione con varie sentenze, delle quali si richiama la n. 20360 del 20/09/2006).

Il C.T.U., in assenza di piani di ammortamento di ogni singolo finanziamento e basandosi sull'estratto conto del rapporto 20006477183701 depositato dalla Findomestic, ha dovuto ricostruire i tre distinti prospetti di finanziamento al fine di determinare il saldo a chiusura, sostituendo alla

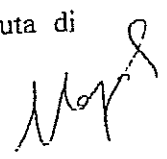
M. P. S.

capitalizzazione mensile quella semplice degli interessi passivi (in quanto predeterminati), spese e commissioni sino alla scadenza di ogni finanziamento.

Seguendo una appropriata metodologia di calcolo, che questo decidente ritiene valida ai fini della esauriente risposta al quesito posto e che, di conseguenza, approva unitamente ai risultati che ne scaturiscono, il Rag.

 presenta due diversi prospetti basati rispettivamente su un ricalcolo che tiene conto del saggio di interesse convenzionale praticato dalla Findomestic e su un ricalcolo effettuato sulla previsione dell'applicazione del saggio di interesse legale (che nel periodo interessato era fermo al 10% per i primi due finanziamenti, ridottosi al 3% per il terzo finanziamento); sia nell'uno che nell'altro caso il C.T.U. perviene alla conclusione che l'anatocismo è stato realizzato, essendo, però, ben diversi i risultati che scaturiscono dalle due distinte operazioni, concretandosi, la prima, in un maggiore esborso da parte del debitore di Euro 396,32, mentre la seconda operazione (che tiene conto degli interessi legali) comporta un diverso esborso per il  pari ad Euro 875,33, rimettendo, quindi, al giudice la decisione in ordine alla scelta da operare.

E, essendosi questo decidente già pronunciato sulla validità del tasso di interesse convenzionale praticato dalla Findomestic, ne consegue che la scelta non può essere che quella dell'accoglimento del prospetto elaborato dal C.T.U. sulla base del superiore tasso, per cui l'anatocismo praticato dalla Findomestic ha portato un illegittimo esborso da parte del debitore di Euro 396,32 con conseguente condanna a carico della società convenuta di



rimborsare detta somma all'attore, incrementata dagli interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale.

E'infondata e va respinta l'eccezione sollevata dalla convenuta di prescrizione breve del diritto vantato dall'attore, dovendo la domanda di ripetizione delle somme addebitate in violazione dell'art. 1283 del Cod. Civ. farsi rientrare nel termine prescrizione ordinario di dieci anni di cui all'art. 2946 c.c..

Per il principio della soccombenza la società convenuta dovrà rimborsare all'attore, con distrazione a favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese di giudizio, che vengono liquidate, sulla base del *decisum* e tenendo conto della discrezionalità riconosciuta al giudice nella fissazione dell'onorario, in Euro 626,63, di cui Euro 96,63 per spese, Euro 380,00 per diritti ed Euro 150,00 per onorario, oltre spese generali 12,50% ex art. 14 T.P. ed oltre IVA e CPA come per legge.

Atteso che il compenso dovuto al C.T.U. viene liquidato con la presente sentenza in Euro 600,00 + oneri fiscali e che tale onere viene posto definitivamente a carico della società convenuta, si dispone che quest'ultima dovrà rimborsare all'attore la somma di Euro 400,00+spese accessorie dallo stesso anticipate, versando la differenza di Euro 200,00, oltre spese, direttamente al Rag. [REDACTED]

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in ordine all'azione del Sig. [REDACTED] rivolta alla restituzione di somme

Moys

indebitamente pagate alla Findomestic Banca S.p.A. nell'ambito di un rapporto finanziario, avanzata con atto di citazione del 22 dicembre 2009, ritualmente notificato e depositato in data 16/02/2010, così dispone:

1) dichiara che nel rapporto finanziario intrattenuto fra le parti la Findomestic Banca S.p.A. si è resa responsabile della violazione di cui all'art. 1283 del Codice Civile;

2) per l'effetto, condanna la società convenuta a restituire all'attore la somma di Euro 396,32 da questi indebitamente pagata, incrementata degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;

3) rigetta le restanti domande di restituzione somme avanzate nell'atto di citazione;

4) condanna la società convenuta a rifondere all'attore, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, le spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 626,23, distinti come in motivazione, oltre rimborso spese generali ex art. 14 T.P. ed oltre IVA e CPA come per legge;

5) pone, infine, a carico della società convenuta il compenso di Euro 600,00, oltre spese accessorie, liquidato a favore del C.T.U., provvedendo come in motivazione.

Così deciso in Palermo il 14/10/2011.

Il Giudice di Pace

Dott. Domenico Napoli

Domenico Napoli



Deposito in Cancelleria

17 OTT. 2011

Il Cancelliere

[Signature]